

Nota Inps sul ritardato pagamento

Ruoli, interessi più leggeri

DI LEONARDO COMEGNA

Più leggeri gli interessi di mora applicati per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. A partire dal 1° maggio, scendono dal 5,2233% al 5,14% in ragione d'anno. Lo comunica l'Inps nella circolare n. 54/2014.

Le regole del Fisco. L'art. 30 del dpr n. 602/1972, ricorda la circolare dell'ente di previdenza, dispone l'applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Il relativo tasso viene determinato annualmente con decreto del ministero delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Considerato che il citato art. 30 prevede che la determinazione del tasso di interesse di mora venga fissato annualmente, l'Agenzia delle entrate, interessata la Banca d'Italia, con provvedimento n. prot. 2014/51685 del 10 aprile scorso,

ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,14% in ragione annuale. La variazione decorre dal 1° maggio 2014.

Sanzioni. Con l'occasione, la nota Inps ricorda che il comma 9 dell'art. 116 388/2000 (Finanziaria del 2001), che disciplina il regime sanzionatorio riferito al ritardato o mancato pagamento della contribuzione previdenziale, stabilisce che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste (tetto del 40% per ritardato versamento e 60% per evasione contributiva) senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del dpr n. 602/1973 (come sostituito dall'articolo 14 del dlgs n. 46/1999). Pertanto, conclude la circolare, anche per tale fattispecie, la nuova misura trova applicazione partire dal 1° maggio 2014.

